



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

## Marisa Eramo

*Responsabile Ufficio Relazioni Istituzionali e Coordinamento  
Ordini Territoriali del CNDCEC*

# I CONTENUTI DELLA NUOVA TARIFFA PROFESSIONALE

## La struttura della tariffa

DM 2 settembre 2010, n. 169

- TITOLO I – Norme generali (artt. 1-16)
- TITOLO II – Rimborso di spese (artt. 17-18)
- TITOLO III – Indennità (art. 19)
- TITOLO IV – ONORARI
  - ✓ Capo I - principi generali (artt. 20-24)
  - ✓ Capo II – Onorari graduali (artt. 25-26)
  - ✓ Capo III – Onorari specifici (artt. 27 – 55)
- TITOLO V – Norme finali e transitorie (artt. 56-57)

I rimborsi di spese e le indennità sono cumulabili in ogni caso tra di loro e con gli onorari, salvo che non sia prevista un'espressa deroga (art. 2)



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

## Articolo 1 (Contenuto della tariffa – Definizioni)

- La tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
- In tutti gli articoli della tariffa i titoli professionali sono indicati con i termini “professionista/professionisti”, definendo così sia il dottore commercialista, sia il ragioniere commercialista, sia l’esperto contabile.
- Nel testo della tariffa non sono state specificate le attività attribuite agli iscritti nella Sez. A e nella Sez. B dell’Albo, rinviando per la concreta individuazione delle competenze tecniche alle previsioni dell’articolo 1 del D.Lgs. 139/2005



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

3

I contenuti della nuova tariffa professionale

## L’articolo 1 della tariffa ed i rapporti fra cod. deontologico e codice civile

*“1. La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al fine di garantire la qualità della prestazione, nel rispetto dell’importanza dell’opera e del decoro della professione.”*

- Il primo articolo della tariffa riprende la terminologia utilizzata dal secondo comma dell’art. 2233 cod. civ., evidenziando la sua funzione di garanzia della qualità della prestazione, nel rispetto dei canoni assunti dalla normativa civilistica.
- L’art. 25 codice deontologico prevede che “Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all’importanza dell’incarico, alle conoscenze tecniche e all’impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente.”



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

4

I contenuti della nuova tariffa professionale

### Articolo 3 (Criteri per la determinazione dei compensi applicabili)

- È fissato il principio della determinazione in misura
  - ✓ **fissa**
    - dei rimborsi, spese (salvo il caso previsto dal comma 4 dell'art. 18 - spese accessorie)
    - delle indennità (salvo il caso della lettera d) dell'art. 19 - domiciliazione)
  - ✓ **variabile** degli onorari
- Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente tariffa, si deve far riferimento alla **natura**, alle **caratteristiche**, alla **durata** ed al **valore della pratica**. Si deve inoltre tenere conto del **risultato economico conseguito**, nonché dei **vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente**.



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

5

I contenuti della nuova tariffa professionale

### Articolo 4 (valore della pratica)

- il valore della pratica è stabilito facendo riferimento ai parametri indicati nei singoli articoli della tariffa.

il capitale sociale (art. 26, art. 37);

il patrimonio netto (art. 26, art. 37);

il valore dei beni (art. 29, art. 39);

il valore dell'attivo patrimoniale (art. 29 e art. 41);

il totale delle attività al lordo delle poste

rettificative, nonché delle perdite di giro e

conti d'ordine al netto delle perdite (art. 34);

l'ammontare complessivo delle attività e

passività che non siano poste rettificative

dell'attivo (art. 31);

il volume d'affari (art. 33);

l'ammontare complessivo dei componenti

positivi di reddito lordi (art. 34, art. 37);

le entrate degli enti e il fondo di dotazione

(art. 38);

le imposte, le tasse e i contributi, le sanzioni

e gli interessi (art. 47, art. 48);

le entrate lorde, i ricavi ed i profitti, le

ritenute operate, i valori imponibili, non

imponibili ed esenti, il valore dichiarato dei

beni, dei contributi o delle agevolazioni

richieste (art. 47);

il totale della massa attiva ereditaria

(articolo 50);

il valore delle attività realizzate (art. 30);

le passività definitivamente accertate (art.

30, art. 43);

le attività accertate (art. 51).

- Qualora il valore della pratica non sia determinato o determinabile, si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di cui all'articolo 26.



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

6

I contenuti della nuova tariffa professionale

## Articolo 4 - commi 3 e 4 - interventi del Consiglio dell'Ordine

Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti, con riferimento al valore della pratica **l'intervento del Consiglio dell'ordine**

A) può essere richiesto, concordemente dalle parti, per tutte le tipologie di prestazioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. h), D.Lgs. 139/2005.

Il Consiglio dell'Ordine determina gli onorari secondo criteri e misure di equità, tenuto conto della gravità della sperequazione, nonché dell'entità dell'impegno professionale.

B) Su istanza documentata del professionista o del cliente, per le prestazioni di cui agli articoli 26, 31, 45, 47, 48 e 50 TP.

Il Consiglio dell'Ordine determina gli onorari secondo criteri e misure di equità, tenuto conto della gravità della sperequazione, nonché dell'entità dell'impegno professionale e comunque nei limiti dei massimi previsti dai citati articoli.

Il cliente è convocato per essere sentito in sede di rilascio del parere di liquidazione



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

7

I contenuti della nuova tariffa professionale

## Articolo 7 (riduzioni particolari)

- È mutata la rubrica dell'articolo che non fa più riferimento agli "onorari minimi"
- Il terzo comma della vecchia tariffa che prevedeva l'inderogabilità degli onorari minimi è stato soppresso.
- La tariffa costituisce solo un riferimento per le parti che potranno concordemente stabilire i compensi ai sensi dell'art. 2233 c.c.



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

8

I contenuti della nuova tariffa professionale

## Articoli 8 (emissione delle parcelle) e 9 (parcelle periodiche)

- La parcella, o l'avviso di parcella, può essere emessa a partire dal momento della conclusione della pratica
- Quando l'incarico è di durata indeterminata, o comunque superiore ad un anno, il professionista, **relativamente alle prestazioni continuative**, può presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni trimestre
- La dizione "incarico di lunga durata" è stata sostituita con quella più precisa di "incarico di durata indeterminata". Infatti, un incarico di "lunga durata" può riguardare prestazioni di qualsiasi natura, il cui svolgimento si protrae nel tempo, senza essere, necessariamente, una "prestazione continuativa".
- Quindi per le prestazioni continuative (esempio: articolo 27 – amministrazione di aziende; articolo 33 – impianto e tenuta di contabilità; articolo 42 – assistenza societaria continuativa e generica; articolo 55 – consulenza aziendale continuativa e generica) è possibile emettere parcelle periodiche contenenti la definitiva liquidazione dei compensi spettanti. Per le altre prestazioni potranno essere emesse soltanto parcelle in acconto.



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

9

I contenuti della nuova tariffa professionale

## Articoli 11 (pluralità di professionisti)

Quando intervengano nell'esecuzione della pratica più professionisti, iscritti in albi diversi, a ciascuno spetta l'onorario previsto dalla tariffa professionale specifica, **anche se fanno parte del medesimo studio associato.**



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

10

I contenuti della nuova tariffa professionale

## Articoli 16 (applicazione analogica)

- Quando gli onorari non possono essere determinati secondo un'espressa disposizione della tariffa, si ha riguardo
  - ✓ alle disposizioni della stessa
  - ✓ o di altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe
- L'applicazione per analogia di disposizioni di altre tariffe professionali è limitata alle prestazioni previste o permesse dall'ordinamento professionale per le quali la tariffa non preveda onorari specifici determinati analiticamente.



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

11

I contenuti della nuova tariffa professionale

## Articoli 17 (spese generali di studio)

- **Vecchie tariffe dottori commercialisti e ragionieri**

Art. 17. (Spese generali di studio)

*Non compete alcun compenso per il rimborso delle spese generali di studio.*

Art. 23 (Maggiorazione degli onorari)

*Tutti gli onorari previsti dagli articoli seguenti, tenuto conto della particolare incidenza, nel singolo caso, della onerosità dell'esercizio della professione, possono essere maggiorati del 10% con un massimo di € 516,46 per parcella*

- **Nuova tariffa dottori commercialisti ed esperti contabili**

Art. 17 (Spese generali di studio)

*Al professionista è **dovuto** un compenso forfetario a fronte delle spese generali di studio in ragione del **12,5 %** dell'importo degli onorari spettanti per le prestazioni svolte, **con massimo di euro 2.500,00 per parcella**.*

- ✓ Spese generali di studio (cancelleria, consumi energetici ed idrici, spese telefoniche, locazione, ammortamenti beni strumentali, ecc.)
- ✓ compenso forfetario del 12,5% sugli onorari (graduali e specifici) spettanti con un limite massimo di 2.500 euro per parcella
- ✓ È soppresso il vecchio testo dell'articolo 23.



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

12

I contenuti della nuova tariffa professionale

## Articoli 18 (spese di viaggio e di soggiorno)

- È stato differenziato il rimborso delle spese di viaggio aeree a seconda che si tratti di voli nazionali e continentali, ovvero di voli intercontinentali
- Al comma 4 è stato specificato che per le spese di viaggio e di soggiorno non contemplate nell'articolo (sostenimento delle spese accessorie, che non possono essere adeguatamente documentate) è dovuta una maggiorazione non superiore al 30% dei compensi per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

13

I contenuti della nuova tariffa professionale

## Articoli 19 (indennità)

Lettera a) – indennità per assenza dallo studio

Lettera b) – Per la “rubricazione e la formazione dei fascicoli” spetta un unico onorario.

Lettera d) – Domiciliazione del cliente: non riguarda la domiciliazione ai fini del contenzioso tributario **(novità)**

Lettera e) – Deposito di libri, documenti, plichi, ecc.: si potrà concordare con il cliente un compenso specifico **(novità)**

A differenza della custodia, prevista e regolata dall'articolo 29, il deposito non comporta attività specifiche relative alla “gestione” del bene oggetto di deposito. Una corretta amministrazione dello studio esige la tenuta di documentazione di carico e scarico di libri o plichi in deposito, e quindi delle attività a carico del professionista o dei suoi collaboratori ed implica un aumento delle spese di locazione dello studio.



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

14

I contenuti della nuova tariffa professionale

## Titolo IV (Onorari) – Capo I (Principi generali)

Gli onorari si distinguono in:

- **onorari specifici**: determinati unitariamente in relazione all'esecuzione dell'incarico;
  - **onorari gradual**i: determinati con riferimento al costo delle singole prestazioni svolte per l'adempimento dell'incarico.
    - Gli onorari gradual
  - Gli onorari gradual
  - in caso di cumulo, gli onorari gradual
- In alternativa, le parti possono preconcordare gli onorari. Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati comprendono i rimborsi per le spese generali di studio e non sono cumulabili con le indennità di cui all'articolo 19.



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

15

I contenuti della nuova tariffa professionale

## Articoli 26 (onorari gradual

### Valore della pratica

- ✓ Il maggiore fra il capitale sociale e il patrimonio netto, se si tratta di prestazioni a favore di imprese e società (novità)
- ✓ Il valore del contratto o del bene valutato, se si tratta di prestazioni riferibili a contratti o a valutazioni
- ✓ Il valore massimo del terzo scaglione della tabella (euro 154.937,07), se si tratta di prestazioni rese ai privati

Nella parte prima (I) della tabella

- È stata inserita la lett. b) per remunerare oltre alle "comunicazioni" telefoniche (prima "consultazioni") anche quelle effettuate via e-mail o telefax
- Alle lett. c) e d) sono remunerate come in passato le riunioni con il cliente e con più parti
- Alla lett. e) viene remunerata la partecipazione alle assemblee societarie, associative e dei creditori ( nel NB è specificato che gli onorari competono anche per le audio-video o tele conferenze; ma non per i tempi di trasferimento)



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

16

I contenuti della nuova tariffa professionale

## Articoli 26 (onorari graduati)

### Nella II parte della Tabella

- Sono aggiunte le lettere e), f), g) per
  - i depositi, iscrizioni e pubblicazioni di atti e documenti in via telematica,
  - per l'assistenza ai clienti per gli adempimenti concernenti la firma digitale
  - per la riproduzione di atti e la trasmissione telematica
- Alla lett. d) sono state abrogate le parole "registro delle imprese" e "Camera di commercio" così l'onorario può essere applicato a ogni forma di deposito di atto e/o documento presso qualsiasi ufficio non tributario.
- Nella nota alla II parte è previsto che gli onorari della lett. b) sono applicabili anche per la stesura della relazione sulla gestione e della nota integrativa

Nel Nota Bene è chiarito che si possono raddoppiare o triplicare i massimi quando il valore della pratica superi 1 milione o 5,1 milioni di euro (con esclusione degli onorari di cui alle lettere d – e – f – g)



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

17

I contenuti della nuova tariffa professionale

## Articoli 31 (perizie, valutazioni e pareri)

- Al comma 1 sono disciplinati gli onorari spettanti per le **perizie e le consulenze tecniche "di parte"**
- Al comma 2 sono regolate le **valutazioni** – anche se rese sotto forma di perizia – di beni, diritti, aziende, partecipazioni, rese su richiesta e nell'interesse esclusivo del cliente.
- Alla lettera d) del secondo comma è stato chiarito che gli onorari competono anche per le valutazioni peritali eseguite in forza di altre leggi (per esempio, le relazioni di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), L.F.; di cui all'art. 161, comma 3, L.F.; di cui all'art. 182 bis, comma 1, L.F., o altre relazioni richieste da leggi fiscali)
- in chiusura del secondo comma, al fine di adeguare la tariffa alle nuove norme in materia di fusioni (in materia di leveraged buy out), è stata prevista una riduzione del 20% al fine di tener conto del diverso grado di responsabilità che si assume il professionista quando non sia richiesta l'attestazione di cui al quarto comma dell'articolo 2501-bis codice civile.



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

18

I contenuti della nuova tariffa professionale

## Articoli 47 (assistenza tributaria)

- Considerando che il professionista è spesso chiamato a redigere istanze o a compilare pratiche per l'ottenimento di benefici fiscali, è stata prevista una integrazione alle previsioni di cui alle Tabelle 2, 3 e 4 richiamata dal presente articolo.
- È stata aggiunta la previsione che i documenti relativi al contenzioso possano essere rivolti anche ad altri organi giurisdizionali, oltre che alle commissioni. Analoghe aggiunte sono state introdotte alle tabelle 3 e 4.
- Sono state introdotte previsioni per le trasmissioni telematiche e per la certificazione tributaria.
- Considerato che la finanza nazionale e quella locale potrebbero arricchirsi di nuove tipologie di imposta con connesse dichiarazioni, oppure, che potrebbe essere introdotto l'obbligo di produrre nuove dichiarazioni, sono state utilizzate formulazioni il più possibile generiche nella predisposizione delle tabelle, con l'indicazione di macro categorie e con la determinazione di onorari in scaglioni più ampi.



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

19

I contenuti della nuova tariffa professionale

## Altre novità

- ✓ Art. 27 – previsto compenso per rappresentanti comuni obbligazionisti e categorie di strumenti finanziari
- ✓ Art. 30 – eliminato il riferimento all'applicabilità per i compensi del commissario liquidatore del concordato preventivo
- ✓ Art. 33 – onorari per l'elaborazione di rendiconti periodici richiesti da imprese controllanti, che comportano la rielaborazione di dati aziendali non fondate soltanto su elementi contabili e l'elaborazione di statistiche aziendali
- ✓ Art. 34 – gli onorari previsti per il bilancio d'esercizio si applicano anche per la formazione del bilancio consolidato



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

20

I contenuti della nuova tariffa professionale

## Altre novità

- ✓ Art. 39 – disciplina i compensi spettanti ai collegi arbitrali
- ✓ Art. 40
  - ❖ compensi spettanti sia per le variazioni in aumento, sia in diminuzione del capitale sociale
  - ❖ Compensi per la stesura dei patti parasociali
- ✓ Art. 43 – componimenti amichevoli diversi da quelli previsti dal comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 39
- ✓ Art. 45 – ridefinito il valore della pratica: ammontare dei corrispettivi pattuiti + debiti accollati dal cessionario
- ✓ Art. 50 - compenso per curatore eredità giacente